

COME PROTEGGERE UN TERRITORIO VITICOLO: IL PUNTO DI VISTA DEL GIURISTA

PIER GIORGIO PIRRA

Avvocato in cassazione. Via Magenta 45, 12042 Bra (Cuneo)

La valanga di fango che si è abbattuta nel Salernitano e nell'Avellinese, provocando decine di vittime, è stata causata in larga misura dalle insufficienti opere idrauliche e dalla mancata manutenzione di antiquati canali idrici. Nonostante numerose leggi per il riassetto e la difesa del suolo come la Legge 18 maggio 1989 n. 183 ed il D.P.R. 7 gennaio 1992 il nostro sistema idrogeologico continua a essere al centro di ripetuti cedimenti determinati dalle caratteristiche fisiche del territorio, dal disordine urbanistico e dalla insufficienza di misure ed interventi di prevenzione, manutenzione e sistemazione idrica. L'ambiente ed il territorio stanno divenendo sempre più fattori critici per la sopravvivenza delle nostre Comunità e vengono quindi assunti come indispensabili elementi di miglioramento della qualità della vita.

Inquinamenti atmosferici ed ambientali di ogni genere, incendi devastanti, sconvolgimenti idrogeologici, test nucleari, etc. costituiscono disastri ecologici quotidianamente denunciati ed illustrati dai media. Fatti questi gravissimi che fanno parlare di emergenza ambientale e territorio. Quest'ultimo diventa pertanto un elemento del patrimonio collettivo nazionale e ciò comporta una tutela giuridica particolarmente rigorosa che ne consenta l'integrale protezione a vantaggio della collettività.

Se questa tutela è indispensabile per limitare i rischi che minacciano la nostra esistenza, per chi deve operare nel settore vitivinicolo questa attività diventa, oltre che necessaria, fonte di lavoro ed importante attività economica. In questo settore le emergenti problematiche ed i diversi aspetti vengono convenzionalmente definite zonazione viticola che vuol dire acquisire un complesso di conoscenze fisiche, tecniche e giuridiche che permettano di fornire agli Operatori del settore tutti quegli elementi indispensabili per ottenere, con scelta ponderata, i migliori risultati enologici. Per raggiungere questo obiettivo occorre avere presenti per ogni zona destinata all'attività vitivinicola non soltanto le caratteristiche dei vitigni, ma anche la situazione del territorio e la conoscenza del clima. Solo l'articolato coordinamento e l'intelligente utilizzo di questi fattori costituiscono il compendio di quello che oggi rientra nell'ambito della zonazione.

Occorre al proposito aggiungere che la zonazione viticola e la pedologia, intesa questa come studio dei terreni dal punto di vista chimico/fisico ed agrario, è divenuta materia di particolare attualità grazie alla lungimirante intelligenza del problema da parte di qualificati studiosi del settore. Precursori degli studi della zonazione sono stati gli indimenticabili studiosi

della materia i Professori Giovanni Dalmaso ed Italo Eynard i quali hanno con il loro intuito e le loro ricerche evidenziato che la valorizzazione delle aree vocate alla viticoltura non può prescindere dal rilievo delle caratteristiche e della potenzialità del territorio in relazione alle condizioni di positura e climatiche. Recentemente il tema è stato ripreso ed affrontato in modo più organico e completo con un approccio multidisciplinare nelle varie parti del mondo enologico e, per quanto riguarda l'Italia, ottimi lavori di conoscenza ed approfondimento sull'argomento sono stati elaborati e pubblicati - tra gli altri - dal Prof. Mario Fregoni dell'Università di Piacenza, dal Prof. Attilio Scienza dell'Istituto di Coltivazione Arborea dell'Università di Milano, dal Prof. Mario Falcetti dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige, nonché dai Ricercatori dell'Università di Torino Andrea Schubert e Franco Mannini.

Sulla base di questi postulati scientifici anche il Legislatore comunitario ha ritenuto di stabilire all'art. 4 del Reg. n. 822/87 una classificazione delle superfici coltivate a vite per la produzione di vino. Questa ripartizione in tre categorie comprende al primo posto le superfici che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d.. Al secondo posto ha collocato quelle aree idonee per condizioni geologiche, pedologiche e topografiche alla produzione di vino con buone possibilità di smercio.

Come terza categoria ha infine previsto quelle superfici situate in pianure di origine alluvionale recente, su terreni profondi con scarsi elementi grossolani diversi da quelle della categoria 1 e 2 nelle quali le condizioni naturali pedologiche e climatiche non sono idonee a produrre raccolti sufficienti e con un buon grado di maturazione.

Il successivo Reg. n. 823/87 del Consiglio stabilisce invece le disposizioni particolari per i v.q.p.r.d.. L'art. 3 di questo regolamento dispone testualmente che le regioni determinate sono costituite da una zona o da un insieme di zone viticole, precisamente delimitate, all'interno delle quali è indispensabile tener conto: "...degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle e degli appezzamenti vitati".

Questo essenziale concetto è stato ripreso in sede nazionale dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164 che disciplina non soltanto la produzione dei vini d.o.c. e d.o.c.g., ma altresì quelli dei vini ad i.g.t. Infatti gli artt. 4 - 7 stabiliscono che i vini a denominazione di origine e/o quelli ad indicazione geografica sono il portato delle zone viticole nelle quali gli stessi acquisiscono elementi e caratteristiche che dipendono non solo dai vitigni ma anche dalle condizioni naturali del territorio, correlate all'ambiente naturale, che ne determinano le peculiarità specifiche. Risulta quindi, da quanto sinteticamente esposto, di tutta evidenza che anche il Legislatore ha ritenuto necessario dettare un complesso di disposizioni normative che regolano quanto nella realtà pratica della coltura della vite si verifica naturalmente.

In conclusione, per operare oggi con razionalità nel settore vitivinicolo, si rende necessario non solo procedere ad una precisa individuazione dei vitigni, ma occorre altresì individuare un'opportuna ubicazione dei vigneti con relativa scelta della natura del suolo e del livello altimetrico; elementi tutti che costituiscono fattori determinanti per la qualità delle uve e quindi del vino.

Occorre infine non dimenticare, per quanto accennato all'inizio, che la coltivazione della vite contribuisce - soprattutto in certe zone ove fatica e lavoro da secoli sono eroismo dei produttori - a proteggere al massimo l'ambiente naturale sviluppando in tal modo una tutela integrata del territorio. La zonazione rappresenta pertanto non solo lo strumento che dona pregio ai vini e li valorizza, ma anche opportuna ed intelligente risorsa di miglioramento ambientale.